

COMUNE DI VILLA BISCOSSI
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE

COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

(D.Lgs. n. 360/1998 e ss.mm.ii.)

Approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 9 del 03/08/2015

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii..

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

ART. 2

SOGGETTO ATTIVO

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di VILLA BISCOSSI, ai sensi del D.Lgs. 28 Settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Villa Biscossi, alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ART. 4

CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune come previsto dal successivo articolo 5 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi), nel rispetto delle vigenti normative.

ART. 5

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

L'aliquota è fissata per l'anno 2015 nella misura di 0,4 (zero virgola quattro punti percentuali.)

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalla normativa vigente con deliberazione dell'organo competente.

L'aliquota come sopra determinata conserva la sua efficacia anche per gli anni successivi in assenza di apposito atto confermativo.

La deliberazione con la quale viene determinata l'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 6

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell'addizionale comunale complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote determinate dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente, determinato con le modalità di cui al precedente articolo 4.

Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera comunale sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è trattenuto dai sostituti d'imposta, a partire dal mese di marzo, in un numero massimo di nove rate mensili. Il saldo è determinato con le operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

Non si fa luogo al versamento dell'acconto nel caso in cui non risulti deliberata alcuna aliquota nell'anno precedente.

Il versamento è effettuato direttamente a favore del Comune utilizzando i codici tributo appositamente assegnati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 7

SANZIONI E INTERESSI

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di acconto o saldo) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473 del 18/12/1997 e ss.mm.ii. in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

ART. 8

NORME FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.